

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi,	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)

nella seduta del 12.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. La società ricorrente ha un fido accordato di euro 30.000 e uno scoperto per euro 49.000. La banca chiede di rientrare dall'esposizione debitoria o attraverso la riduzione dello scoperto da attuare mediante concessione di un nuovo prestito, o con un piano di rientro in 36 rate mensili assistito da garanzie fideiussorie dei soci.

La società si è orientata per questa seconda soluzione ma lamenta che la banca, oltre alle garanzie personali, avrebbe chiesto anche di rilasciare una cambiale in favore della banca sopportandone il relativo costo (pari a euro 600). Il ricorrente, che ha segnalato il caso anche alla Prefettura competente, chiede se tale richiesta sia corretta.

Secondo quanto risulta dalla relazione della Segreteria tecnica, la banca si sarebbe anche dichiarata disponibile ad accollarsi il costo della cambiale, ma il cliente avrebbe confermato interesse per la pronuncia dell'ABF.

La banca si difende richiamandosi alla libertà di impresa e confermando di aver agito correttamente, prospettando al cliente diverse alternative per consentirgli di rientrare dallo scoperto di conto.

DIRITTO

2. Non esiste evidenza scritta di un accordo tra le parti che disciplini le modalità di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente. Non sembra pertanto configurabile, nella specie, una responsabilità della banca per eventuale inadempimento a specifiche pattuizioni di cui non vi è prova in atti.

Non sembra, del pari, che la banca abbia violato principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative per concordare con il cliente il piano di rientro rendendosi di conseguenza responsabile nei suoi confronti sul piano precontrattuale.

La banca è infatti libera, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, di subordinare l'accordo di rientro al rilascio di adeguate garanzie da parte del cliente affidato, ivi incluso il rilascio di effetti cambiari che, nella prassi, assolvono alla funzione di fornire al creditore un titolo esecutivo da attivare in caso di mancato o inesatto adempimento del debitore.

Il rifiuto del cliente di procedere alla stipula dell'accordo avente ad oggetto il piano di rientro nei termini prospettati dalla banca non appare dunque imputabile ad un comportamento illecito dell'intermediario, avuto anche riguardo alla disponibilità da questo manifestata di farsi carico del costo di emissione della cambiale.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE